



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 193 DEL 02/07/2020

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ULTERIORE PROROGA TECNICA.

il Responsabile dell'Area

Visto

- il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto di assegnazione temporanea delle funzioni previste dagli art. 109 e 110 del D.Lgs. 267/00, del 30/06/2020 prot. n. 9138, il quale nomina Responsabile dell'Area Tecnica, il dipendente Ingegnere Lo Fiego Pasquale;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 28/01/2014;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice") ;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

Ricordato che

- è stata stipulata la Convenzione tra "Intercenter-ER" e "Coopservice s.coop.p.a. con sede in Via Rochdale 5, 42100 Reggio Emilia (RE)" num. Rep. RSPIC/2016/92 (CIG 6468614523), avente per oggetto "Convenzione per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna e trasporto valori e contazione denaro per le aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna"

- con la Determinazione n. 46 del 27/02/2017 con la quale ci si avvale della Convenzione quadro di cui sopra, è stato aggiudicato il "Servizio di vigilanza notturna armata immobili comunali", all'impresa "Coopservice s.coop.p.a. con sede in via Rochdale 5 - 42100 Reggio Emilia (RE)";

Dato atto

- che il servizio in oggetto affidato alla ditta "Coopservice s.coop.p.a. con sede in via Rochdale 5, 42100 Reggio Emilia (RE)" risulta scaduto;

Ricordato che permangono le seguenti condizioni:

- all'interno dell'Amministrazione Comunale non sono presenti figure professionali in grado di svolgere il servizio in oggetto;
- la dotazione tecnologica assegnata al servizio non annovera strumenti specifici per la realizzazione del servizio di che trattasi, mancando le attrezzature meccaniche per effettuare il lavaggio dei pavimenti e per la lucidatura e ceratura dei medesimi ed essendo altresì carenti delle attrezzature necessarie a garantire la degnatura e la spazzatura dei locali;
- i vincoli di bilancio e i vincoli normativi imposti per contenere la spesa pubblica non permettono di aumentare la dotazione organica al fine di individuare un numero di operatori necessario a garantire la funzionalità del servizio, né permettono di procedere ad acquistare l'attrezzatura tecnologica necessaria;

Ricordato

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
- l'obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. l. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, del d. l. n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d. l. n. 52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Richiamati:

- l'art. 106 (Modifica di contratti nel periodo di efficacia), comma 11, del D.Lg.s. n. 50/2016 e s.m.i., che dispone "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante."
- le Deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex AVCP) in merito alla proroga dei contratti, ove viene chiarito che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more di individuazione del nuovo contraente (Deliberazione n. 66 del 18/07/2012 – rif. Fascicolo VICO n. 226/2012; Deliberazione n. 86 del 06/10/2011 – rif. D.Lgs. 163/2016 art. 56 – Codici 56.1);

Preso atto

- della determinazione n. 73 del 13/03/2020, veniva prorogato il servizio in oggetto alla data del 30/06/2020 in attesa del rinnovo della convenzione da parte di “Intercenter-ER”;

Preso atto

- che la “*Convenzione per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna e trasporto valori e contazione denaro per le aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna*” risulta alla data odierna, non ancora rinnovata da parte della piattaforma telematica stessa;

Preso atto

- dell'opportunità di provvedere ad un ulteriore proroga in via tecnica agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio attualmente in essere, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il periodo di quattro mesi, fino alla conclusione delle procedure di scelta di un nuovo contraente, al fine di scongiurare l'interruzione del servizio nelle more dell'espletamento della procedura di gara;
- della richiesta da parte del Comune, prot. n. 9208 del 01/07/2020, di accettare un ulteriore proroga tecnica all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni fino al 31/12/2020 alla ditta affidataria “Coopservice S.coop.p.a” con sede in Reggio dell'Emilia P.IVA 00310180351;

Ritenuto

- pertanto opportuno procedere alla proroga tecnica a favore della ditta “Coopservice S.coop.p.a con sede in Reggio dell'Emilia P.IVA 00310180351, già affidataria e incaricata del servizio, fino al 31/12/2020;

Atteso

- che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice identificativo gara per la proroga tecnica del contratto, in quanto l'affidamento in essere è già in possesso del codice CIG Z951D4A028, come espresso dall'AVCP che si riporta “non è prevista la richiesta di nuovo codice CIG quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;

Dato Atto

- che il sottoscritto responsabile dell'Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Vista

- la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e s.m.i.;

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs 267/'00 e s.m.i.;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate

1. di provvedere per le ragioni espresse, alla ulteriore proroga tecnica a favore della ditta "Coopservice S.coop.p.a con sede in Reggio dell'Emilia P.IVA 00310180351" già affidataria e incaricata del servizio di che trattasi fino al 31/12/2020 per l'importo di € 5.681,52 I.V.A. inclusa in misura del 22%, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere perfezionando la proroga tecnica mediante sottoscrizione per accettazione della presente determinazione;
2. di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica rivestirà il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e il Geom. Giovanni Barani Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2 del Codice;
3. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [http:// www.comune.bomporto.mo.it/](http://www.comune.bomporto.mo.it/) con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33;
4. di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario/affidatario a rispettare per sé e per gli eventuali subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" s.m.i.;
5. di impegnare l'aggiudicatario al rispetto del Codice di comportamento dell'Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 e del Codice generale, dando atto altresì che il mancato rispetto degli stessi comporta la risoluzione del rapporto;
6. di impegnare l'importo complessivo di € 5.681,52 iva compresa, a favore della ditta "Coopservice S.coop.p.a con sede in Reggio dell'Emilia" P.IVA 00310180351" imputando la spesa al capitolo 1531-80-2020 "Servizi per manutenzione beni immobili" P.D.C. 01.03.02.15.999 del Bilancio di previsione per l'anno 2020, che presenta necessaria disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2020;
7. di dare mandato all'ufficio precedente competente di liquidare la relativa fattura ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

**il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente**